

2. Il Consigliere partecipa ad ogni attività e funzione del Consiglio, alle sue Sedute, alle riunioni di Commissione e ad ogni altro incarico specifico deliberato, di cui è competente il Consiglio dell'Ordine.
3. Il Consigliere, inoltre, esercita il diritto di accesso ad ogni atto e documento amministrativo prodotto dall'Ordine, secondo i limiti e i criteri imposti dalla combinata normativa della Legge 241/90 e s.m.i. e Legge 675/96 e s.m.i.
4. Allo stesso tempo il Consigliere ha il dovere di rispettare le norme indicate al comma 1 del presente articolo. Nei casi di assenze alle Sedute di Consiglio o di Commissione non preventivamente giustificate da assoluta impossibilità; ripetute presenze parziali o limitate nel tempo; mancato rispetto del presente Regolamento; il Consiglio prende atto del comportamento non conforme compiuto dal singolo componente e adotta le deliberazioni di competenza.
5. La presentazione di dimissioni dall'incarico di Consigliere scioglie il vincolo dei rapporti esistenti tra questi e il Consiglio ed interrompe l'eventuale procedimento disciplinare di cui al precedente comma.
6. La richiesta di dimissioni, accolta con delibera dal Consiglio Regionale, consente al Consiglio di deliberare la surroga del Consigliere dimissionario.

#### **Articolo 4 Il Presidente**

Il Presidente rappresenta l'Ordine Regionale, promuove e coordina la sua attività, secondo quanto previsto dalla normativa, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio e degli interessi generali dell'Ordine.

In caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il Presidente è titolare della firma per le operazioni finanziarie di gestione dei conti correnti postali e bancari dell'Ordine in forma congiunta con il tesoriere.

Il Vice Presidente sostituisce con la sua firma, in caso d'assenza di uno dei due, la titolarità dei conti, sempre in forma congiunta.

Fino all'importo di € 1.500,00 le operazioni bancarie di pagamento potranno essere effettuate a firma disgiunta, previo in ogni caso il relativo mandato.

Il Presidente riceve le convocazioni del Revisori dei Conti e, nello spirito di reciproca collaborazione tra i due organismi dell'Ordine, su invito motivato dello stesso, ravvisata la necessità, partecipa all'incontro con il Revisore dei Conti con il supporto del Segretario e del Tesoriere.

#### **Articolo 5 Il Segretario**

Il Segretario coadiuva il Presidente nelle sedute del Consiglio, cura la compilazione dei verbali e delle delibere che controfirma con il Presidente, ed è responsabile della loro tenuta e di tutta la documentazione in possesso dell'Ordine a lui consegnata; sovrintende al funzionamento ed all'organizzazione della segreteria e degli uffici, alla tenuta aggiornata dell'Albo degli iscritti e dell'Archivio complessivo dell'Albo e dell'Ordine. Autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti che sono rilasciati ad Enti, Istituzioni, e all'Ordine Nazionale o ad altri Ordini Regionali, e nei casi consentiti, ai singoli professionisti.

In caso d'assenza o impedimento è sostituito nelle riunioni di Consiglio dal componente più giovane in età che non sia già impegnato in altro incarico.

#### **Articolo 6 Il Tesoriere**

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia e del controllo della documentazione finanziaria e del fondo finanziario, dei valori dell'Ordine Regionale, assicura la regolare tenuta dei registri contabili e d'ogni altra scrittura sussidiaria e complementare che si rende utile istituire avvalendosi della consulenza contabile e fiscale, cura la custodia del patrimonio complessivo dell'Ordine Regionale. Organizza e sovrintende alle operazioni di riscossione e controllo del contributo annuale da parte degli iscritti, delle entrate ed alla verifica delle uscite, nel rispetto del bilancio di previsione approvato dal Consiglio dell'Ordine.

In caso d'assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

#### **Articolo 7 Ufficio di Presidenza**

Al fine di coordinare l'attività dell'Ordine armonizzando le proposte e gli obiettivi, promuovere la migliore funzionalità amministrativa degli uffici, predisporre gli atti e la documentazione relativa all'attività del Consiglio, il Presidente riunisce periodicamente e preferibilmente prima delle sedute di Consiglio, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, come Ufficio di Presidenza.

### **ORGANISMI CONSULTIVI: COMMISSIONI DI LAVORO, GRUPPI DI LAVORO, CONSULENTI**

#### **Articolo 8 Commissioni permanenti**

Il Consiglio, per una migliore ed efficace azione, articola la sua iniziativa attraverso l'istituzione di Commissioni permanenti. Le Commissioni permanenti, su mandato del Consiglio Regionale, svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta per il Consiglio Regionale con relazioni che ed ad esso vengono sottoposte per la discussione e l'approvazione con delibera.